

PATTO DI COLLABORAZIONE

Amici di Piazza Paravia

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Direttore della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni – dr. Umberto Magnoni nato a [redacted] in seguito: Città);

E

il gruppo informale rappresentato da: Pier Paolo Ramassa, nato a [redacted], residente in [redacted] quale capofila del gruppo informale composto da:

i seguenti cittadini e soggetti attivi:

- € Dolores Debellis [redacted]
- € Flavio Furnari [redacted]
- € Monica Postiglione [redacted]
- € Margaret Frances Weirick [redacted]
- € Ivana Vella nata [redacted]
- € Silvano Baldan, nato [redacted]
- € Elena Caligara, nata a [redacted]
- € Elisabetta Clivo, nata a [redacted]
- € [redacted]
- € Paolo Ferrara, nato a [redacted]
- € [redacted]
- € Sara Minarini, nata a [redacted]
- € Elisabetta Padalino, nata a [redacted]
- € Lidya Valsania nata ad [redacted]
- € Michela Zappia, nata a [redacted]
- € Associazione di promozione sociale “Banca del Tempo della Circoscrizione 4” con sede legale in via Fagnano 3 - Torino - C.F. 97580810014, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Valeria Torchio nata a [redacted]
- € Associazione di promozione sociale “Ecoborgo Campidoglio” con sede in via Rosta 19 - Torino - C.F. Biraghi nata a [redacted]
- € Società cooperativa sociale “San Donato” con sede in via Gaglianico 22 - Torino - C.F. 03852880016, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Cinzia Bertolo nata a [redacted]

[REDACTED]
≠ Associazione “La Casa delle Rane ETS” con sede in via Saccarelli 18 - Torino

[REDACTED]
≠ Associazione di promozione sociale “Les Petites Madeleines” con sede in via Rosta 19 - Torino - C.F. 97803150016, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Eloheh Mason nata a [REDACTED]

[REDACTED]
≠ Associazione Culturale “Compagnia 3001” con sede in via Principessa Clotilde 33 - 10144 Torino - C.F. 0 [REDACTED]

(di seguito: Soggetti civici).

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

PREMESSO CHE:

1. L’art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L’articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell’esercizio delle proprie attribuzioni: “riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell’ambito delle competenze comunali”;
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. L’articolo 3 comma 1 del succitato Regolamento prevede che “I beni comuni garantiscono l’accesso universale e ammettono una pluralità di forme di gestione, pratiche e stili di vita. In nessun caso il governo dei beni comuni può essere interpretato come imposizione di valori escludenti, comunitari chiusi, irrispettosi delle diversità”
5. Al medesimo articolo si stabilisce che il governo dei beni comuni, nella Città di Torino, si ispira ai principi generali: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, rispetto della dignità e contrasto alle discriminazioni, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.
6. L’art. 4 prevede che il Governo dei Beni comuni inteso quale strumento per il pieno sviluppo della persona, sia aperto a chiunque, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e che tutti i soggetti civici operino secondo metodo democratico basato su momenti di discussione e procedure non escludenti e secondo i principi dell’antisessismo, antifascismo e antirazzismo, per l’assunzione collettiva delle decisioni.
7. Il Consiglio Comunale in data 10 marzo 2025 ha approvato la Mozione “Ripudio della violenza e accettazione del metodo democratico nelle attività sociali e culturali. Integrazione dei principi democratici e di contrasto alla violenza nei patti di collaborazione per i beni comuni urbani”.
8. Con determinazione dirigenziale DD 1264 in data 15 marzo 2023 venne approvato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale nr. 391 “Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella

Città di Torino”, il patto di collaborazione tra la Città di Torino - Circoscrizione IV e il gruppo informale “Gli Amici di piazza Paravia” finalizzato a dare realizzazione alla proposta di cura, manutenzione e animazione di Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia. Il patto, della durata di anni tre, è giunto a scadenza il 15 marzo 2026.

9. In sede di rinnovo del patto la natura dello stesso è andata ampliandosi ed arricchendosi di nuove partecipazioni che, verificato il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta, hanno trovato sintesi e definizione di un programma comune in una serie di incontri preparatori.
10. All’esito dell’attività di cui al precedente punto, la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, la valorizzazione di Piazza Paravia come luogo accogliente, mantenuto e condiviso dai cittadini, riconoscibile e riconosciuto nel quartiere, dove promuovere la riappropriazione dello spazio pubblico attraverso eventi ed iniziative aggregative, culturali e sociali accessibili e inclusivi, capaci di coinvolgere un pubblico variegato composto da famiglie, giovani adulti e cittadini in situazione di fragilità.
11. Con Deliberazione del ..., n. mecc. ... la Giunta Comunale o il Consiglio Circostrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue

Art. 1 - OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI.

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Amici di Piazza Paravia) ha ad oggetto Piazza Paravia individuato come bene comune dalle Parti, oggetto di governo condiviso, ai sensi del Titolo II del Regolamento n. 391.

Gli obiettivi e le azioni del Patto sono:

- rendere Piazza Paravia un luogo bello, accogliente e riconosciuto dal quartiere e dai suoi abitanti come luogo vivo della socialità.;
- curare e mantenere lo spazio pubblico, il verde e le attrezzature;
- favorire la socializzazione e l’aggregazione dei cittadini attraverso iniziative culturali, artistiche e di animazione territoriale che promuovano i valori di prossimità, circolarità e sostenibilità;
- promuovere una comunità accogliente e inclusiva, con particolare attenzione a persone in situazioni di solitudine relazione e fragilità in un contesto accogliente e di cura;
- ampliare la rete di collaborazioni con cittadini e altri patti di collaborazione della Città di Torino;
- comunicazione delle attività e delle iniziative del patto;
- partecipare come partner a bandi e progettualità condivise

Art. 2 - MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE, IMPEGNI E ATTIVITÀ DELLE PARTI.

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all’articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.

2. Le parti, nell'accettare il metodo democratico come modalità di collaborazione e i principi dell'antisessismo, antifascismo e antirazzismo, si impegnano inoltre a:
 1. non promuovere né tollerare atteggiamenti, dichiarazioni o azioni discriminatorie, con particolare riferimento al ripudio dell'antisemitismo e dell'islamofobia;
 2. ripudiare di ogni forma di violenza nelle attività sociali e culturali svolte nell'ambito del Patto;
 3. garantire la sensibilizzazione e la formazione dei soggetti coinvolti nei Patti di Collaborazione affinché tali principi vengano promossi attivamente nelle attività di gestione e valorizzazione dei beni comuni urbani.
3. Le Parti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del bene indicato al comma 1 dell'art. 1, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.

I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti attività: Attività ed iniziative di aggregazione e animazione culturale rivolte alla cittadinanza tutta con particolare attenzione all'inclusione di soggetti fragili e con svantaggi di base, all'infanzia e ai giovani sulle seguenti tematiche:

1. Cura e manutenzione del verde pubblico e degli arredi della piazza, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio (es. Ass. Jonathan - Piazza Ragazzabile, Retake).
2. Promozione del territorio, delle sue peculiarità e dei servizi disponibili (es. Urban Lab).
3. Eventi aggregativi e conviviali (es. Festa dei vicini, cene comunitarie).
4. Economia circolare di comunità: attrezzoteche, biblioteche degli oggetti, laboratori di condivisione di competenze, esperienze pratiche di collaborazione e partecipazione attiva tra i cittadini.
5. Cultura digitale e alfabetizzazione tecnologica.
6. Promozione della cultura e dei linguaggi artistici: musica, cinema, letteratura, arte
7. Promozione della lettura e della partecipazione culturale (bookcrossing di quartiere, Vivilibron, iniziative legate al Salone del Libro Off).
8. Sostenibilità, ambiente, mobilità sostenibile e energie rinnovabili (Festival del Verde, Settimane della Scienza, tecnologie Natural Based Solution).
9. Parità di genere e inclusione (iniziative intorno al 25 novembre, 8 marzo).
10. Salute e benessere della comunità.
11. Attività di intrattenimento ludico.

La Città si impegna a realizzare le seguenti attività:

1. Messa a disposizione di attrezzatura e beni di consumo presenti nella Attrezzoteca e gestita dalle Case del Quartiere e dalla Fondazione Cascina Roccafranca;
2. Attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto tramite il sito dedicato www.comune.torino.it/benicomuni e il sito Internet della Circoscrizione 4.
3. Creazione di un canale di informazione con i sottoscrittori del patto, diffondendo le opportunità offerte dalla Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area con riferimento agli artt. 20 e 21 del Regolamento comunale 391.

Art. 3 - GOVERNO CONDIVISO: MODALITÀ DI GESTIONE.

Per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, nel rispetto del principio di autonomia civica previsto dal Regolamento n. 391 (art. 3, comma 1, lettera i), le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:

1. Cabina di regia, composta da una o più persone, rappresentanti la Città/Circoscrizione 4, da una o più persone rappresentanti i Soggetti civici, una persona rappresentante l'Ufficio Beni Comuni (la persona referente l'Ufficio BC non parteciperà a tutti gli incontri, ma soltanto se appositamente convocata, nel merito di specifiche tematiche o problematiche) quale strumento di co-gestione che definisce indirizzo, monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto e dei percorsi di progettazione partecipata. La Cabina di Regia si riunirà con cadenza almeno semestrale e potrà inoltre valutare le richieste di adesione al patto da parte di altri soggetti interessati.
2. Gruppo di lavoro operativo, composto da una persona rappresentante la Città/Circoscrizione 4, una persona rappresentante i Soggetti civici, una persona rappresentante l'Ufficio Beni Comuni (la persona referente l'Ufficio BC non parteciperà a tutti gli incontri, ma soltanto se appositamente convocata, nel merito di specifiche tematiche o problematiche), quale strumento di coordinamento, progettazione e programmazione delle azioni previste dal patto e dei percorsi di progettazione partecipata. Il gruppo si riunirà con cadenza almeno semestrale.
2. I soggetti civici possono partecipare, nel rispetto di leggi e regolamenti, a bandi e avvisi, anche promossi dalla Città, per la devoluzione di contributi per le attività previste dai negozi civici.
3. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, le eventuali modalità saranno stabilite nel Gruppo di lavoro/Cabina di regia in coerenza con i principi del Regolamento n. 391
4. I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività a scopo di lucro destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente, trasmessi agli Uffici della Città, per consentire un'efficace e ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della Città dedicato ai Beni Comuni.
5. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone tutte le occupazioni di suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 395 per le attività previste nell'ambito del Patto
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici e la Città sono reciprocamente responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e secondo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4.
2. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
3. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;

- individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
- misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto;

I Soggetti civici individuano nella persona di Pier Paolo Ramassa il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

4. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto e per i volontari e le volontarie che partecipano attivamente alle attività del Patto, comunicati con apposito elenco all'Ufficio Beni Comuni. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei propri associati e associate.
5. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 5 - INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall'art. 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. Soggetti Civici si impegnano a realizzare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e riqualificazione:
 - pulizia e cura del verde
 - manutenzione delle panchine e delle fioriere
3. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
4. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
5. Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6 - PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento

Art. 7 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

relazione annuale delle attività

L'Ufficio Beni Comuni organizza incontri periodici di monitoraggio e di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati con cadenza semestrale.

Art. 8 - DURATA E SCADENZA DEL PATTO

Il Patto ha una durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9 - RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.

Le Parti possono recedere dal Patto in caso di violazione dei principi fondanti il Regolamento e, in particolare, di quanto esplicitato all'art. 2 comma 1 e 2.

I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.

La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 - DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Soggetti civici

Per la Città

(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)